



Proposta Servizio Affari Generali e Legali n° 522 del 10 Novembre 2016

Deliberazione del Commissario Straordinario

n° 465 del 18 NOV. 2016

Oggetto: Revoca della costituzione di parte civile dell'Asl n. 4 di Lanusei rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Caddori nel procedimento penale n. 957/2011 nanti il Tribunale di Lanusei.

Su proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 04/07/2012 con cui veniva incaricato come legale di fiducia l'Avv. Marcello Caddori per la Costituzione di parte civile a norma degli artt. 74 e ss. C.p.p. nel procedimento penale n. 957/2011 RGNR – 452/2012 RGGIP nanti il Gup del Tribunale di Lanusei nei confronti dei Pubblici Ufficiali e dei dipendenti del Ministero della Difesa impiegati nel Poligono Interforze Salto di Quirra con sede a Perdasdefogu e del distacco a mare di Capo S. Lorenzo. In particolare veniva contestato il reato di omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri dall'art. 437 commi 1 e 2, 61 n. 9 c.p. (capo A); il reato di omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri dagli artt. 110 e 437 commi 3 e 2-61 n. 9 c.p. (capo B); il reato di omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri dagli artt. 61 n. 2 e 9, 110 e 437 c.p. (capo C); il reato di falsità ideologica e aggravata in atto pubblico dagli artt. 110 e 479 c.p. in relazione all'art. 476 comma 3 c.p. in concorso fra loro e con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e 9 c.p. (capo D) e il reato ostacolo aggravato alla difesa da un disastro dall'art. 436 – 61 n. 9 (capo E); i reati di omissione di atti d'ufficio dovuti per ragioni di igiene e sanità e ostacolo aggravato alla difesa da un disastro dall'art. 328 comma 1 e 436 c.p. (capo F e G); i reati di omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri e omissione di atti d'ufficio per motivi di igiene e sanità dagli artt. 431 commi 1 e 2 – 61 n. 9 – 328 comma 1 c.p. (capo H e I);

TENUTO CONTO che in sede di udienza preliminare sono state archiviate significative ipotesi di reato per cui è venuto meno l'interesse dell'Azienda a proseguire nella sua posizione processuale di parte civile;

VISTO l'art. 9 della legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto "norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e



n. 21 del 2012" che prevede l'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie;

VISTO l' art. 16, comma 4, della legge Regionale del 27 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale) che ha disposto la proroga del commissariamento delle Aziende sanitarie fino al 31.12.2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale alla Dott. ssa Grazia Cattina è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei fino al 31 dicembre 2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 351 del 14.9.2016 con la quale al Dott. Giovanni Deiana è stato prorogato l'incarico di Direttore Amministrativo f.f. fino al 31 dicembre 2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 16.9.2016 con la quale al dott. Bruno Pilia è stato prorogato l'incarico di Direttore Sanitario f.f. fino al 31 dicembre 2016;

VISTO l' art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 552, recante " riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplina l'organizzazione delle Unità sanitarie locali;

VISTO l' art. 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5", che detta norme generali di organizzazione delle Asl;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

DI REVOCARE la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 957/2011 nanti il Tribunale di Lanusei e per tale motivo interrompere, con decorrenza immediata, l'incarico all'Avv. Marcello Caddori di Legale di fiducia di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 04/07/2012;



DI INCARICARE il Servizio Affari Generali e Legali per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali
Dott. Antonio Mario Loi

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Deiana

Il Direttore Sanitario
Dott. Bruno Pilia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Grazia Cattina



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

21 NOV. 2016

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Antonio Mario Loi



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).



Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ 25095 Lanusei, li 21 NOV. 2016

DESTINATARI:

- Commissario Straordinario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali